

DECISIONE (PESC) 2022/1236 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾ del Consiglio, è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Il Niger svolge un ruolo importante nel quadro delle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la strategia integrata dell'Unione nel Sahel, la coalizione per il Sahel e il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S) come pure l'Alleanza per il Sahel. La comunità internazionale, compresa l'Unione, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Niger nella sua lotta contro il terrorismo negli ultimi anni. L'Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno dell'esercito e della difesa in Niger.
- (3) Nella regione del Sahel il Niger è un paese chiave per l'Unione per quanto riguarda la risposta alle questioni inerenti alla sicurezza e alla migrazione. L'Unione intrattiene un solido partenariato con il governo del Niger, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato.
- (4) Con lettera del 25 marzo 2022 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministero degli Affari esteri del Niger ha chiesto all'Unione di fornire sostegno alle forze armate nigerine (*Forces armées nigériennes* — FAN) in un settore prioritario ed eventualmente in collaborazione con una missione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'Unione incaricata di operare in Niger.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) L'attuazione dipenderà dalla valutazione periodica degli sviluppi politici in Niger, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. In particolare, l'attuazione non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

